

## Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato

(del 6 maggio 2008)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

#### decreta:

- Scopo** **Art. 1** Le disposizioni che seguono disciplinano le funzioni e le modalità di designazione e organizzative delle commissioni, dei gruppi di lavoro e dei rappresentanti presso Enti di nomina del Consiglio di Stato.
- Commissioni Presupposti** **Art. 2** La costituzione di commissioni si giustifica se lo svolgimento dei compiti :  
a) è stabilito dalla legge;  
b) esige conoscenze specialistiche non disponibili presso l'Amministrazione cantonale;  
c) necessita di un coinvolgimento di Enti locali o altri interlocutori qualificati non limitabile ad una procedura di consultazione;  
d) richiede competenze decisionali o di preavviso;  
e) prevede per la sua attività di supporto, strategico, tecnico amministrativo, di consulenza e di proposte un periodo di almeno una legislatura.
- Istituzione** **Art. 3** <sup>1</sup>Le commissioni sono istituite dal Consiglio di Stato.  
<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può delegare a un Dipartimento o alla Cancelleria dello Stato la competenza di istituire singole commissioni.  
<sup>3</sup>Esse sono istituite di regola entro il 30 giugno dell'anno successivo all'elezione del Consiglio di Stato .  
<sup>4</sup>Prima del rinnovo generale la loro esistenza, funzione e composizione è soggetta a valutazione.
- Composizione** **Art. 4** <sup>1</sup>Nella composizione delle commissioni valgono i seguenti criteri:  
a) numero di membri limitato, variabile da 5 a 9;  
b) rappresentanza equilibrata, tenuto conto delle funzioni loro affidate, dei sessi, delle fasce d'età, dei gruppi d'interesse, delle competenze e delle conoscenze specifiche;  
<sup>2</sup>Per le commissioni con preminente interesse politico, la composizione si stabilisce in base alla rappresentanza politica in Consiglio di Stato.  
<sup>3</sup>La ripartizione è retta dagli stessi criteri di quella del Consiglio di Stato: l'art.80 della Legge sull'esercizio dei diritti politici è applicabile per analogia.  
<sup>4</sup>I dipendenti dello Stato possono far parte delle commissioni, in casi motivati o in virtù di una specifica funzione.  
<sup>5</sup>Contestualmente alla nomina dei membri delle singole commissioni vengono designati i rispettivi Presidenti e segretari.
- Indicazione delle relazioni d'interesse** **Art. 5** All'atto della loro designazione, i membri delle commissioni segnalano le loro relazioni d'interesse alla Cancelleria dello Stato, la quale stabilisce le modalità esecutive e di accesso ai dati.
- Durata del mandato** **Art. 6** <sup>1</sup>Il limite d'erà per l'esercizio del mandato è fissati a 70 anni.  
<sup>2</sup>La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile e non può superare complessivamente 12 anni.

<sup>3</sup>Fanno eccezione i dipendenti dello Stato che agiscono in virtù della loro specifica funzione presso l'Amministrazione cantonale.

<sup>4</sup>Il mandato scade alla fine del mese in cui vengono raggiunti i limiti di cui ai cpv 1 e 2.

**Segretezza e confidenzialità**

**Art. 7** <sup>1</sup>Nell'attività delle commissioni sono applicabili le disposizioni in materia di segretezza, confidenzialità e protezione dei dati personali.

<sup>2</sup>L'utilizzo e la diffusione di dati e documenti commissionali in occasione di corsi, dibattiti, conferenze stampa necessitano del preventivo consenso dell'Autorità di nomina.

**Gruppi di lavoro**

**Art. 8** <sup>1</sup>La costituzione di gruppi di lavoro si giustifica per affrontare temi ed oggetti che:

- a) richiedono un coinvolgimento interdipartimentale e/o interdisciplinare;
- b) si riferiscono a singoli progetti;
- c) si esauriscono entro tempi a breve-medio termine, all'atto della conclusione del mandato per il quale sono stati costituiti.

<sup>2</sup>Per il resto si applicano di regola le disposizioni previste per le commissioni.

**Indennità**  
a) Principio

**Art. 9**<sup>1</sup>I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato e dalle sue istanze subordinate su sua delega, o istituiti per legge, che non sono dipendenti dello Stato, hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) indennità di seduta
- b) indennità di presidenza
- c) indennità di trasferta
- d) indennità per preparazione di rapporti o decisioni.

<sup>2</sup>I membri, non dipendenti dello Stato, designati in rappresentanza di enti pubblici o di associazioni economiche e sindacali non hanno diritto ad indennità se non a quelle di trasferta previste dal presente regolamento.

<sup>3</sup>Per i membri dipendenti dello Stato il tempo dedicato alla funzione è considerato tempo di lavoro.

<sup>4</sup>Il dipendente mantiene il diritto alle indennità di trasferta e ad altre indennità e spese particolari.

b) Particolarità

**Art. 10** <sup>1</sup>Per le sedute ed i sopralluoghi le indennità riconosciute ai presidenti, ai membri e ai segretari sono le seguenti:

- a) sedute di mezza giornata (almeno 2 ore): fr. 100.–
- b) sedute di una giornata (almeno 5 ore): fr. 190.–

<sup>2</sup>Ai membri di Commissioni che risiedono fuori Cantone può essere concesso un supplemento pari al 50% delle indennità di seduta.

<sup>4</sup>Le indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnativi sono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato su proposta congiunta del presidente della commissione e dei servizi centrali del personale.

<sup>5</sup>Ai presidenti delle Commissioni cui è richiesto un impegno di notevole rilievo al di fuori delle sedute della commissione stessa potrà essere corrisposta un'equa indennità annua da fissarsi di volta in volta dal Consiglio di Stato.

b) Indennità di trasferta

**Art. 11** Per i viaggi di servizio, pasti e pernottamenti vengono riconosciute le indennità previste per il personale dello Stato.

**Termini e pagamento**

**Art. 12** <sup>1</sup>Le distinte per il pagamento delle indennità (formulari e liste di presenza) devono venir trasmesse ai servizi preposti all'esecuzione, provviste del visto del presidente della commissione o del gruppo di lavoro.

<sup>2</sup>Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura della Sezione delle finanze.



**Titolo****Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato****Art. 1 lett. e-f**

e) abrogata

f) abrogata

**Art. 12**

Abrogato

**Art. 13**

Abrogato

**Art. 14**

Abrogato

**Art. 15**

Abrogato

**Art. 16**

abrogato

**Art. 17**

Abrogato

**Art. 18**

Abrogato

**Art. 19**

Abrogato

**Art. 20**

Abrogato

**Art. 21** <sup>1</sup>Le distinte per il pagamento delle indennità (formulari e liste di presenza) devono venir trasmesse ai servizi preposti all'esecuzione, provviste del visto del funzionario dirigente.

<sup>2</sup>Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura dell'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni per le spese di trasferta e della Sezione delle finanze per le altre indennità.

<sup>3</sup>Il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate.

**II**

Il Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998 è modificato come segue:

**Art. 14 cpv. 2**

<sup>2</sup>Per il rimanente fanno Stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.

**III**

Il Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006 è modificato come segue:

**Art. 6 cpv. 2**

<sup>2</sup>Per il rimanente fanno Stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.

**IV**

Il Regolamento del Comitato etico del 2 luglio 2002 è modificato come segue:

**Art. 4** Ai membri del CE, sono riconosciute le indennità previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato del 14 aprile 2008 e dalla risoluzione governativa di nomina.

**V**

Il Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendiStato per agricoltore del 14 gennaio 1998 è modificato come segue:

**Art. 21 cpv. 3**

<sup>3</sup>Agli esperti sono corrisposte le indennità previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.

**VI**

Il Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione del 14 gennaio 1998 è modificato come segue:

**Art. 7 cpv. 2**

<sup>2</sup>Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.

**VII**

Il Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm) del 17 ottobre 2000 è modificato come segue:

**Art. 2 cpv. 3**

<sup>3</sup>Per le indennità vale quanto previsto dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.

**VIII**

Il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994 è modificato come segue:

**Art. 1 cpv. 5**

<sup>3</sup>Per il rimborso delle spese di trasferta sono riconosciute le indennità previste dal Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 5 febbraio 1997.

**Art. 2 cpv. 5**

<sup>3</sup>Per la sussistenza vengono versate le indennità previste dal Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 5 febbraio 1997.

## IX

Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970 è modificato come segue:

**Art. 17** I membri della Commissione ricevono le diarie e le trasferte previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.

## X

Il Regolamento concernente il finanziamento dei corsi di aggiornamento dei docenti del 15 aprile 1992 è modificato come segue:

**Art. 1 cpv. 2**

<sup>2</sup>Per i pasti e per il pernottamento, qualora non fossero organizzati dal Cantone, valgono le indennità previste dal Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 5 febbraio 1997.

## XI

Il Decreto esecutivo concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori del 7 ottobre 1986 è modificato come segue:

**Art. 6 cpv 2**

<sup>2</sup>Al presidente, ai membri ed ai supplenti degli uffici spettano le retribuzioni e le indennità calcolate sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.

## XII

**Entrata in vigore**

Le presenti modifiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.

Bellinzona, 6 maggio 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**